



LICEO POLIVALENTE STATALE “Don Quirico PUNZI”



SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE

LINGUISTICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 - Fax: 080.4444150

Web: www.liceocisternino.gov.it**Pec:**
brpm04000v@pec.istruzione.it**e-mail:**
brpm04000v@istruzione.it

Cisternino, 14/03/2020

Circolare n. 189

Al DSGA
Al personale ATA
Alla RSU
Alle Organizzazioni Sindacali
Al Responsabile SPP
Al RLS
Ai collaboratori del dirigente scolastico
All'Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
All'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia

Oggetto: A) INTEGRAZIONE DELLE DIRETTIVE DI MASSIMA AL DSGA;
B) PROVVEDIMENTO DATORIALE SUL CONTINGENTE MINIMO (L. 146/1990)
RELATIVO AI COLLABORATORI SCOLASTICI.

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020, che all'art. 1, c.1, lettera n) dispone che “*la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro*”;

VISTA la nota congiunta del MI n. 278 del 6 marzo 2020, che nel capitolo “*amministrazione delle istituzioni scolastiche*” prevede: “*In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, vista anche la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020, si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica. Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti prerequisiti: - il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza; - il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell'orario di servizio; - le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili. Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia. E' comunque consigliata l'adozione, in generale per il personale ATA, di una organizzazione attenta a garantire l'attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità”.*

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020, che al suo art. 1, c. 1, riporta, fra le altre disposizioni: alla lettera a) “*a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il*



proprio domicilio, abitazione o residenza"; alla lettera e) "e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)"; alla lettera r) "r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

VISTA la nota MI n. 279 del 8 marzo 2020, integrativa della precedente nota 278 del 6 marzo 2020, che nel capitolo "istituzioni scolastiche" così riporta: "I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici";

VISTO IL DPCM 9 marzo 2020, che al suo art. 1 dispone che "Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

VISTA la nota MI n. 323 del 10 marzo 2020, riportante chiarimenti circa "Personale ATA. Istruzioni operative", ed in particolare quanto riferito a:

- ✓ "la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza";
- ✓ la possibilità che il Dirigente Scolastico conceda "il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento";
- ✓ l'istruzione operativa secondo cui "assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l'Istituzione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza";
- ✓ la possibilità per il dirigente scolastico, con riferimento ai collaboratori scolastici "constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici", di limitare "il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative";
- ✓ la precisazione che le prestazioni dei collaboratori scolastici "saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio";



✓ la precisazione che *"Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio"*;

VISTA la Legge L. 22 maggio 2017, n. 81 *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, ed in particolare quanto previsto all'art. 18 e successivi in ordine al *"lavoro agile"*;

PRESO ATTO della **presenza sul territorio comunale di diversi casi di contagio da Covid-19** (in numero di sei sino alla data di questa nota, **quindi molto alto rispetto al resto dei comuni dell'area**);

PRESO ATTO della innegabilmente aumentata necessità di *evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori....., nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*;

CONSIDERATA la necessità della *adozione, in generale per il personale ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ove possibile rispetto alle mansioni), di una organizzazione attenta a garantire l'attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, a ogni rapporto di lavoro subordinato*.

VERIFICATA la possibilità *di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica* anche limitando ulteriormente gli accessi e la presenza di personale all'interno dell'istituto;

VISTO il precedente provvedimento dirigenziale prot. 1301 del 10/03/2020 (circolare n. 186 del 10/03/2020);

SENTITA la Rappresentanza Sindacale Unitaria di istituto;

SI DISPONE

quanto segue:

A) INTEGRAZIONE DELLE DIRETTIVE DI MASSIMA AL DSGA (prot. 3141/1.1.h del 20/09/2019)

Le direttiva di massima viene integrata tramite l'aggiunta, al paragrafo 23. Del capitolo **Indirizzi operativi** del seguente punto:

"3bis) qualora se ne presentasse motivata necessità, è possibile concedere anche agli assistenti tecnici la possibilità dello svolgimento di lavoro agile, assicurando la attività in presenza ogni qual volta risulti indispensabile per il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, anche con riferimento alle attività di didattica a distanza"

B) PROVVEDIMENTO DATORIALE SUL CONTINGENTE MINIMO (L. 146/1990) RELATIVO AI COLLABORATORI SCOLASTICI

il contingente minimo di collaboratori scolastici, nel periodo di sospensione emergenziale delle attività didattiche, è fissato in n. 1 addetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni MUTINATI

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993